

L'onere assicurativo della P.A.

Espansione ha chiesto a Edmondo Tettamanzi, partner, direttore tecnico e responsabile divisione P.A. Gruppo Assiteca, quale sia l'area di responsabilità amministrativa a carico dei dipendenti della P.A.

Interessa sia i comportamenti dolosi che colposi? Sono possibili coperture assicurative per risarcimenti derivanti da tali comportamenti e, in tal caso, su chi grava l'onere assicurativo? «Premesso che in generale la responsabilità civile verso Terzi del Dipendente Pubblico è disciplinata dal TU.1957 (che limita detta responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa), egli è chiamato innanzi alla Corte dei Conti (legge 20/94) anche a rispondere per la responsabilità patrimoniale verso la P.A. Tale responsabilità patrimoniale può essere: responsabilità amministrativa (che incombe sui dipendenti che abbiano prodotto un danno economico alla P.A.) e responsabilità contabile (pro-

pria dei dipendenti che maneggiano beni e/o valori della P.A. stessa).

«La responsabilità amministrativa può insorgere per violazione dei doveri d'uffici quando si produca un "danno erariale" a causa di comportamento doloso o colposo e vi sia nesso di causalità tra comportamento e danno. La legislazione però limita la responsabilità amministrativa ai fatti e alle omissioni commessi con "dolo o colpa grave", quindi le conseguenze di una condotta accertata quale "colpa lieve" restano invece sempre a carico della P.A. Per quanto concerne le garanzie assicurative, la legislazione stessa consente agli Enti Pubblici di ricorrere alle iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità (compreso il patrocinio legale) dei Preposti, ma con l'espressa esclusione della possibilità di assumere a carico del bilancio dell'Ente la spesa relativa alla copertura per fatti o omissioni commessi con colpa grave, essendo co-

munque il dolo non assicurabile. Lo scenario assicurativo che si propone è quindi duplice: garantire la P.A., nella fattispecie l'Amministrazione contraente dell'assicurazione, la quale assume a proprio carico il premio relativo alla copertura del rischio patrimoniale, poiché graverebbe sul bilancio dell'Amministrazione medesima l'eventuale danno originato da atti o fatti dei suoi funzionari non imputabili a dolo o colpa grave degli stessi; garantire il Funzionario Pubblico per la responsabilità civile per colpa grave nonché per la responsabilità amministrativa accertata con sentenza definitiva dalla Corte dei Conti. Trattandosi di garanzie riferite a responsabilità di carattere personale, l'Amministrazione assume nella fattispecie la veste di Contraente per conto dei propri Funzionari, inteso che il premio assicurativo non potrà che rimanere a esclusivo carico di questi ultimi, quali titolari dell'interesse assicurato».

